



Città metropolitana di Venezia

*Il Segretario generale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*

Atto organizzativo n. 19/2020
Provvedimento n. 25 del 06/07/2020

Alle signore e signori dirigenti

Alle signore e signori titolari
di posizione organizzativa

e, p.c. Al signor Sindaco metropolitano

Oggetto: *sospensione dell'efficacia dell'atto organizzativo n. 15/2019 – provvedimento n. 16 del 27/08/2019 ad oggetto “applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019”*

Gentili collaboratrici e collaboratori,

Richiamati:

- i. la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
- ii. il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;
- iii. il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- iv. le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera 28 dicembre 2016, n. 1310 contenente le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” ed il relativo Allegato 1;
- v. la delibera ANAC dell'8 marzo 2017, n. 241 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»;
- vi. la delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”;



Città metropolitana di Venezia

*Il Segretario generale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*

- vii. il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018 con cui è stata sospesa l'efficacia della delibera dell'8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I – quater, ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828;
- viii. le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera 8 novembre 2017, n. 1134 contenente “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- ix. la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 con cui la Consulta, su questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio – Roma, sez. I-quater, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”;
- x. la delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”;

atteso che:

- i. La Corte costituzionale, con la ricordata sentenza, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- ii. La Consulta ha osservato che siffatta disposizione legislativa non risponde alle due condizioni richieste dal test di proporzionalità e cioè impone di oneri non sproporzionati rispetto ai fini perseguiti, e non sceglie la misura meno restrittiva dei diritti che si fronteggiano.
- iii. La questione principale è l’assenza di distinzioni all’interno della categoria dei dirigenti pubblici, col vincolo per tutti i titolari di tali incarichi, senza alcuna distinzione fra di essi, a pubblicare le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Infatti il legislatore non ha a suo tempo previsto alcuna differenziazione in ordine al livello di potere decisionale o gestionale fra i dirigenti pubblici mentre è palese che tale livello non può che influenzare, sia la gravità del rischio corruttivo che le conseguenti necessità di



Città metropolitana di Venezia

*Il Segretario generale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*

trasparenza e informazione. La norma avrebbe invece, perlomeno dovuto operare distinzioni rispetto alla pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare, in rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni.

Considerato che:

- i. in materia è intervenuto il legislatore con il comma 7 dell'art. 1 del d.l.30/12/2019, n. 162, convertito con modifiche nella legge 28/2/2020, n. 8 (c.d. "Milleproroghe"), che ha disposto l'emanazione di un regolamento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che dovrà contenere la disciplina degli obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di compensi, redditi e patrimoni dei rispettivi organi amministrativi di vertice nonché dei titolari di incarichi dirigenziali;
- ii. detto regolamento pertanto dovrà identificare e graduare gli incarichi dirigenziali affinché gli obblighi di trasparenza contemperino in modo equilibrato il diritto dei cittadini alla conoscenza a fini di controllo democratico con una adeguata tutela dei dati personali senza che la compressione di questi ultimi sia priva di adeguata giustificazione e integri un contrasto con il principio di proporzionalità giacché non può riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell'obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Ritenuto pertanto prudentiale nelle more dell'emanazione del richiamato regolamento interministeriale, sospendere la pubblicazione dei dati relativi alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 del Dlgs 33/2013;

si dispone

per la motivazioni di cui in premessa la sospensione dell'efficacia dell'atto organizzativo n. 15/2019- provvedimento n. 16 del 27.08.2019- sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 1 del D.L. 162 del 2019 , art. 1 , comma 7.

Il presente atto organizzativo sarà pubblicato nella Intranet dell'ente e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Certa nella Vostra collaborazione, Vi invio i più cordiali saluti.

Il Segretario generale
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
dott.ssa Maria Cristina Cavallari
(documento firmato digitalmente)